

23|11  
2020

## Decreti Ristori – seconda parte

Tax&Legal Alert: provvedimenti e novità

## INDICE

1. NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	2
2. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA	5
3. CONTRIBUTI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E DI PRIMA GAMMA EVOLUTA	6
4. NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO	6
5. CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU	8
6. FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE	8

## 1. NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

(D.L. 137/2020, art. 1 e D.L. 149/2020 artt. 1-3 e 8)

Si illustrano di seguito le tre tipologie di contribuiti a fondo perduto introdotti dal Decreto "Ristori" e dal Decreto "Ristori-bis".

[Nuovo contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 24/10/2020 \(art. 1 D.L. 137/2020 - Decreto "Ristori"\)](#)

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva alla data del 25/10/2020;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella Tabella 1 ([allegata al presente Tax Alert](#)) tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi.

Il contributo spetta:

- a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;
- anche in assenza di tale requisito del calo del fatturato ai soggetti riportati nella Tabella 1 che hanno attivato la partita IVA dall'1/1/2019;
- anche ai soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro (esclusi dal precedente contributo).

Ammontare e modalità di erogazione del contributo:

- [per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex art. 25 del D.L. 34/2020, è](#)

corrisposto dall'Agenzia delle Entrate come quota percentuale (dal 50% al 400% in funzione del settore economico) del contributo già erogato, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo; non sarà quindi necessario, per tali contribuenti, attivarsi per la richiesta del contributo;

- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo per l'ammontare minimo (€ 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) pur in assenza dei requisiti di fatturato in quanto hanno attivato la partita IVA a partire dall'1/1/2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nella Tabella 1 agli importi minimi richiamati;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (la trasmissione può essere effettuata a partire dal giorno 20/11/2020 e non oltre il giorno 15/1/2021) come quota percentuale (dal 50% al 400% in funzione del settore economico) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza da trasmettere e dei criteri stabiliti dall'art. 25 commi 4, 5 e 6 del D.L. 34/2020 (percentuali variabili dal 10% al 20%, applicato alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, a seconda del volume dei ricavi/compensi 2019 del contribuente - si veda nostro Tax Alert del 22/5/2020); qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10% sulla predetta differenza di ricavi/compensi.

In ogni caso, il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Le quote calcolate (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico e sono

riportate nella Tabella 1.

#### **Incremento del 50% per alcune attività nelle c.d. "zone rosse" o "arancioni"**

Il D.L. 149/2020 stabilisce che il contributo a fondo perduto in esame è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nella Tabella 1, per le seguenti attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3/11/2020 e dell'art. 30 del D.L. 149/2020 (c.d. "zone rosse e arancioni"):

- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 563000);
- alberghi (ATECO 551000).

#### **Nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive nelle c.d. "zone rosse" (art. 2 DL 149/2020 - Decreto "Ristori-bis")**

E' riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva alla data del 25/10/2020;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO della Tabella 2 (allegata al presente Tax Alert) tra cui, ad esempio, grandi magazzini, numerose attività di commercio al dettaglio, istituti di bellezza;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3/11/2020 e dell'art. 30 del D.L. 149/2020 (c.d. "zone rosse").

Il valore del contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 3 - 11 del D.L. 137/2020 (riportate sopra), applicando le percentuali riportate nella Tabella 2 (attualmente è prevista

un'unica percentuale pari al 200% per tutti i codici ATECO indicati).

Il contributo in esame:

- spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (o in assenza di tale requisito ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1/1/2019);
- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex art. 25 del D.L. 34/2020, è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo; per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento definirà i termini di presentazione).

**Nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori nei centri commerciali e per gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande (art. 1 D.L. 149/2020 - Decreto "Ristori-bis")**

Nell'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto:

- agli operatori con sede operativa nei centri commerciali;

- agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del DPCM 3/11/2020.

Per tali soggetti il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di un'apposita domanda e determinato, nel limite di spesa di 280 milioni di euro:

- entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui al citato D.L. 137/2020 se l'attività prevalente rientra nella Tabella 1;
- entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati della domanda trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, D.L. 34/2020 se l'attività prevalente non rientra nella Tabella 1.

**Irrilevanza fiscale, limiti sugli aiuti di stato**

I contributi esaminati:

- non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- non possono essere superiori a € 150.000;
- sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19/3/2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

ESEMPIO: CONTRIBUENTE CHE SVOLGE ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE				Decreto Rilancio già incassato		Decreto Ristori e Ristori-bis	
Fatturato anno 2019 (per i soggetti "solari")	Fatturato Aprile 2019	Fatturato Aprile 2020	Variazione fatturato (verificata condizione riduzione fatturato)	% contributo	Contributo spettante (già incassato)	% associata al codice attività	Nuovo Contributo spettante
€ 200.000	€ 35.000	€ 5.000	€ 30.000	20%	€ 6.000	100%	€ 6.000

ESEMPIO: CONTRIBUENTE CHE SVOLGE ATTIVITA' DI GELATERIA IN ZONA "GIALLA"				Decreto Rilancio già incassato		Decreto Ristori e Ristori-bis	
Fatturato anno 2019 (per i soggetti "solari")	Fatturato Aprile 2019	Fatturato Aprile 2020	Variazione fatturato (verificata condizione riduzione fatturato)	% contributo	Contributo spettante (già incassato)	% associata al codice attività	Nuovo Contributo spettante
€ 180.000	€ 12.000	€ 0	€ 12.000	20%	€ 2.400	150%	€ 3.600

## 2. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

(D.L. 137/2020, art. 8 e D.L. 149/2020, art. 4)

Viene prevista l'estensione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020 (si vedano nostre circolari Decreto Rilancio e Decreto Rilancio conversione in legge):

- per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui alla Tabella 1 (allegata al presente Tax Alert - allegato 1 del D.L. 137/2020 "Ristori" - la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24/10/2020);
- per le imprese operanti nei settori riportati nella Tabella 2 (allegata al presente Tax Alert - allegato 2 del D.L. 149/2020 "Ristori-bis" - la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 3/11/2020), nonché per le imprese che svolgono le attività di Agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), che abbiano la sede operativa nelle cosiddette "zone rosse" individuate a norma dell'art. 3 del DPCM;

- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi e relativamente al canone di dicembre il bonus spetta anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.

Possono comunque essere individuati ulteriori codici ATECO con uno o più D.M. (art. 8 comma 5 del D.L. 149/2020).

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell'art. 28 del D.L. 34/2020, sicché, per l'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1/1/2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un comune con stato calamitoso già in essere al 31/1/2020); permane la possibilità di cedere il credito.

Le nuove norme introdotte in materia di credito d'imposta locazioni dal Decreto "Ristori" e dal Decreto "Ristori-bis" sono soggette ai limiti comunitari del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato*" di cui alla comunicazione Commissione europea 19/3/2020.

### 3. CONTRIBUTI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E DI PRIMA GAMMA EVOLUTA

(D.L. 149/2020, art. 22)

Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli:

- di quarta gamma di cui alla Legge n. 77/2011;
- di prima gamma evoluta;

ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, l'art 22. del D.L. 149/2020 cd. "Ristori-bis", riscrivendo l'art. 58-bis, D.L. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", riconosce a favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli ed alle loro associazioni, un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo dell'emergenza COVID-19 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Il contributo:

- è concesso, nel limite complessivo di spesa di € 20 milioni per il 2020, per la raccolta prima della maturazione/mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel Registro dei trattamenti di cui al D.Lgs. 150/2012;
- è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo marzo - luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo del 2020;
- 
- è ripartito dalle organizzazioni/associazioni beneficiarie tra i soci produttori in base alla riduzione di prodotto conferito.

La definizione delle modalità di attribuzione del contributo è demandata ad uno specifico Decreto.

Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

### 4. NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO

(D.L. 137/2020, art. 15)

Il "Decreto Ristori" rfinanzia le diverse indennità, già previste dal "Decreto Agosto" (si veda la nostra circolare del 26/9/2020), in favore di lavoratori stagionali, dello spettacolo, intermittenti ed occasionali, duramente colpiti dall'emergenza Covid-19.

In particolare, l'indennità viene concessa ai soggetti riportati nella tabella sottostante:

<b>Indennità onnicomprensiva</b>	
<b>Soggetti beneficiari</b>	<b>Importo concesso</b>
<p><b>Lavoratori dipendenti stagionali</b> (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1/1/2019 ed il 29/10/2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo.</p> <p>Tali soggetti non devono essere titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di pensione;</li> <li>- di rapporto di lavoro dipendente;</li> <li>- di NASPI.</li> </ul>	€ 1.000
<p><b>Stagionali</b> appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1/1/2019 ed il 29/10/2020;</li> <li>- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra l'1/1/2019 ed il 29/10/2020;</li> <li>- non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda;</li> <li>- non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.</li> </ul>	€ 1.000
<p><b>Lavoratori intermittenti (a chiamata)</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra l'1/1/2019 ed il 29/10/2020;</li> <li>- non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda;</li> <li>- non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.</li> </ul>	€ 1.000
<p><b>Lavoratori autonomi, privi di partita IVA</b>, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;</li> <li>- nel periodo compreso tra l'1/1/2019 ed il 29/10/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;</li> <li>- non abbiano un contratto in essere al 29/10/2020;</li> <li>- siano iscritti, al 17/3/2020, alla Gestione separata INPS, per i contratti di cui sopra, con accredito di almeno un contributo mensile;</li> <li>- non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda;</li> <li>- non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.</li> </ul>	€ 1.000
<p><b>Incaricati alle vendite a domicilio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con reddito annuo 2019 superiore a € 5.000;</li> <li>- titolari di partita IVA attiva;</li> <li>- iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 29/10/2020;</li> <li>- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>- non titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda;</li> <li>- non titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.</li> </ul>	€ 1.000
<p><b>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)</b> dell'INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1/1/2019 al 29/10/2020 al medesimo Fondo e con un reddito inferiore a € 50.000 e non titolari di pensione;</li> <li>- con almeno 7 contributi giornalieri versati dall'1/1/2019 al 29/10/2020, con un reddito non superiore a € 35.000.</li> </ul>	€ 1.000
<p><b>Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali</b> cumulativamente titolari:</p>	€ 1.000

<ul style="list-style-type: none"> <li>- nel periodo compreso tra l'1/1/2019 ed il 29/10/2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;</li> <li>- nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;</li> </ul> <p>Tali soggetti non devono essere titolari al 29/10/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di pensione;</li> <li>- di rapporto di lavoro dipendente.</li> </ul>	
--	--

Le predette indennità omnicomprendenti previste per ciascuna categoria di beneficiari:

- non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 14 del D.L. 137/2020 (Fondo per il reddito di emergenza);
- non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
- sono erogate dall'INPS previa apposita domanda, da presentare entro il 30/11/2020, nel limite di spesa complessivo di € 550 milioni per l'anno 2020.

## 5. CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

(D.L.137/2020, art.9 e D.L. 149/2020, art. 5)

L'esenzione dal versamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020, in scadenza entro il 16/12/2020, è stabilita:

- dall'art. 5 del D.L. 149/2020 (Decreto "Ristori bis");
- dall'art. 9 del D.L. 137/2020 (Decreto "Ristori");
- dall'art. 78 del D.L. 104/2020 (Decreto "Agosto" - si veda la nostra Tax & Legal Alert Covid del 26/9/2020).

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il "Decreto Ristori" cancella la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili e alle relative pertinenze in cui sono esercitate le attività di cui alla [Tabella 1 \(allegata al presente Tax Alert\)](#), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il "Decreto Ristori-bis" stabilisce inoltre che, sempre per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU, anche relativamente agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nella [Tabella 2 \(allegata al presente Tax Alert\)](#). In questo caso, affinché spetti l'esenzione è necessario che:

- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili siano ubicati nei Comuni delle [zone "rosse"](#), ovvero quelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 3/11/2020 e dell'art. 30 del "Decreto Ristori-bis".

Le suddette agevolazioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.



## 6. FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

(D.L. 149/2020, art. 15)

Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, è stato istituito il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021.

Beneficiari degli interventi erogati con le risorse del Fondo sono:

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, iscritte nella relativa Anagrafe presso l'Agenzia delle Entrate;
- le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla L.266/1991;

- le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della L. 383/2000.

Il contributo erogato attraverso il Fondo non è cumulabile:

- con il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24/10/2020 (di cui all'art. 1 del D.L. 137/2020, c.d. Decreto Ristori come commentato in precedenza);
- con il contributo erogato tramite il Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (di cui all'art. 3 del Decreto Ristori, come modificato dall'art. 29 del D.L. 149/2020).

I criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, saranno definiti con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni.

## Tabella 1

(allegato 1 del D.L. 137/2020 "Ristori")

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
56.10.42	Ristorazione ambulante	
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	
85.51.00 <i>new</i>	Corsi sportivi e ricreativi	
85.52.09	Altra formazione culturale	
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	
91.01.00 <i>new</i>	Attività di biblioteche e archivi	
91.02.00 <i>new</i>	Attività di musei	
91.03.00 <i>new</i>	Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili	
91.04.00 <i>new</i>	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	
93.11.10	Gestione di stadi	
93.11.20	Gestione di piscine	
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	
93.12.00	Attività di club sportivi	

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
93.13.00	Gestione di palestre	200%
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
93.19.92 <i>new</i>	Attività delle guide alpine	
93.19.99	Altre attività sportive nca	
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	
93.29.30	Sale giochi e biliardi	200%
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca	
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	
96.04.20	Stabilimenti termali	
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	
55.10.00	Alberghi (1)	150%
55.20.10	Villaggi turistici	
55.20.20	Ostelli della gioventù	
55.20.30	Rifugi di montagna	
55.20.40	Colonie marine e montane	
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie (1)	
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti (1)	
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina (1)	
20.51.02 <i>new</i>	Fabbricazione di articoli esplosivi	
47.78.35 <i>new</i>	Commercio al dettaglio di bomboniere	
49.32.10	Trasporto con taxi	
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	
49.39.09 <i>new</i>	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	
50.30.00 <i>new</i>	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	
52.21.30 <i>new</i>	Gestione di stazioni per autobus	
52.21.90 <i>new</i>	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	
74.20.11 <i>new</i>	Attività di fotoreporter	
74.20.19 <i>new</i>	Altre attività di riprese fotografiche	
74.30.00 <i>new</i>	Traduzione e interpretariato	
85.52.01 <i>new</i>	Corsi di danza	
92.00.02 <i>new</i>	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	
96.01.10 <i>new</i>	Attività delle lavanderie industriali	

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
56.10.20 <i>new</i>	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50%
61.90.20 <i>new</i>	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	

1) Per tali attività con domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata / massima gravità e da un livello di rischio alto (zone "arancio" / zone "rosse"), individuate da Ordinanze del Ministero della Salute, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.

## Tabella 2

(allegato 2 del D.L. 149/2020 "Ristori-bis")

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	

---

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



## CONTATTI

### **Adacta Studio Associato**

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

